

**Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 aprile 2011 —
Deichmann / UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una
linea tratteggiata)**

(causa T-202/09)

«Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio consistente nella rappresentazione di uno degli elementi costitutivi del prodotto — Carattere distintivo — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 40-41)*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 28, 34-35, 54)*

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 3 aprile 2009 (procedimento R 224/2007-4), concernente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea di un marchio figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata.

Dati della causa

Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata, per prodotti delle classi 10 e 25 (registrazione internazionale che designa la Comunità europea, n. W00881226
Decisione dell'esaminatore::	Diniego della tutela
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deichmann SE è condannata alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 aprile 2011 —
Alder Capital / UAMI — Gimv Nederland (ALDER CAPITAL)**

(causa T-209/09)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo ALDER CAPITAL — Marchi Benelux denominativi anteriori Halder e Halder Investments — Marchio internazionale denominativo anteriore Halder — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 8, n. 1, lett. b), e 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Uso effettivo del marchio — Art. 15 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 15 del regolamento n. 207/2009)»